



COMUNE DI CANOSSA
(Provincia di Reggio Emilia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, in data 13/05/2014

ART. 1 – ISTITUZIONE

- Il Comune di Canossa nell'ambito della propria potestà regolamentare attribuita dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997 istituisce l'addizionale comunale all'irpef ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 2 – ALIQUOTA

- L'aliquota è determinata dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione a norma dell'art. 1 comma 1 e ss. del D.lgs. n° 360/1998.
- Ai sensi dell'art. 1 comma 11 del D.L. n° 138/2011, per l'anno 2014, con decorrenza 01/01/2014, l'aliquota è stabilita in base ai redditi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef) nella seguente misura:

Sezioni reddito	Aliquota
fino a 15.000 euro	0,40%
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	0,41%
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	0,50%
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	0,79%
oltre 75.000 euro	0,80%

- Per gli anni successivi in assenza di apposita deliberazione si intende confermata l'aliquota vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006.

ART. 3 – DISCIPLINA

- L'addizionale comunale all'irpef è applicata ai sensi dell'art. 1 D.lgs. n° 360/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 4 – ESENZIONI

- Ai sensi dell'art 1 comma 3-bis del D.Lgs. n° 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef i contribuenti in possesso di reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche annuo non superiore a euro 12.000,00 (dodicimila).
- Se il reddito supera il predetto limite l'addizionale comunale all'irpef si applica al reddito imponibile complessivo.
- Con la delibera con cui viene variata l'aliquota, ai sensi del precedente art. 2, il Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione diversa.
